

**AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI
(BOZZA DI STATUTO)**

- Art. 1 – Natura giuridica e finalità dell’Agenzia
- Art. 2 – Sede e competenze dell’Agenzia
- Art. 3– Patrimonio
- Art. 4– Fonti di finanziamento dell’Agenzia
- Art. 5 – Organi dell’Agenzia
- Art. 6– Presidente
- Art. 7 - Direttore generale
- Art. 8– Comitato dei delegati
- Art. 9– Funzionamento del Comitato dei delegati
- Art. 10 – Collegio dei revisori
- Art. 11– Struttura organizzativa degli uffici e dotazione organica
- Art. 12- Organismo indipendente di valutazione
- Art. 13 - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
- Art. 14 -Il Responsabile per la Trasparenza
- Art. 15 – Incompatibilità
- Art. 16 - Regolamento di Funzionamento degli Uffici e dei Servizi
- Art. 17- Gestione finanziaria e contabile
- Art. 18– Programmazione e bilancio
- Art. 19- Attività contrattuale
- Art. 20 Informazione e pubblicità
- Art. 21 Controllo e funzioni di vigilanza della Regione

Art. 1 – Natura giuridica e finalità dell’Agenzia

L’*Agenzia territoriale della Puglia per il servizio dei rifiuti*, di seguito “Agenzia”, esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale ottimale corrispondente all’intero territorio regionale, ai sensi della L.R. 4 agosto 2016, n. 20 e in conformità agli articoli 147 e 200 del D. Lgs. n. 152/2006.

L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, cui partecipano obbligatoriamente la Regione, tutti i Comuni e la città metropolitana; ad essa sono imputati tutti i rapporti giuridici conseguenti all’esercizio delle funzioni da parte dei propri organi.

L’Agenzia svolge i seguenti compiti:

- a) determina le tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale;
- b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;
- c) disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;
- d) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti pubblici; assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le autorità o organismi statali di settore;
- e) predispone le linee guida della Carta dei servizi;
- f) può espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- g) può espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie;
- h) subentra nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 2 – Sede e competenze dell’Agenzia

L’Agenzia ha sede legale a Bari. L’Agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 152/2006 ed alla L.R. n. 20/2016.

Sono di competenza dell’Agenzia le attività relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate dalle Autorità d’ambito ottimale di cui alla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii..

Art. 3– Patrimonio

Il patrimonio dell’Agenzia è costituito da:

- a) beni immobili e mobili trasferiti all’Agenzia a seguito della soppressione delle Autorità di cui alla L.R. n. 20/2016;
- b) beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- c) ogni diritto che venga acquisito dall’Agenzia o a questo devoluto.

Art. 4– Fonti di finanziamento dell’Agenzia

A sensi della l.r. n. 20/2016, l’Agenzia è finanziata attraverso i proventi derivanti dai contributi da parte dei partecipanti, da determinarsi con delibera del Comitato dei delegati. Il contributo a carico di ciascun comune è determinato in rapporto alla popolazione residente secondo l’ultimo censimento demografico dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Le modalità di versamento delle quote di finanziamento o di altre somme a qualunque titolo dovute all’Agenzia dai gestori e/o dagli Enti Locali sono definite con uno o più regolamenti. Tali regolamenti devono prevedere la possibilità per l’Agenzia di applicare interessi moratori e di irrogare penali a fronte di ritardati pagamenti.

Al fine di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell’assestamento di bilancio degli Enti locali nei termini previsti dalla legge, l’Agenzia provvede ai propri adempimenti con congruo anticipo.

Art. 5 – Organi dell’Agenzia

Sono organi dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 20/2016:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore generale;
- c) il Comitato dei delegati;
- d) il Collegio dei revisori.

Ai sensi dell’art. 10 ter della L.R. n. 20/2016 comma 5 al presidente dell’Agenzia ed ai componenti degli organi collegiali delle Aree omogenee e del Comitato dei delegati non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni da loro svolte, salvo il rimborso delle spese di trasferta sostenute.

Art. 6– Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Agenzia ed è eletto dal Comitato dei delegati tra i propri componenti nella seduta di insediamento. Il Presidente convoca e presiede il Comitato.

Il Presidente in particolare:

- a) presiede il Comitato dei delegati e ne sottoscrive i relativi processi verbali;
- b) vigila sull’adempimento delle deliberazioni adottate nonché sul rispetto del presente Statuto;
- c) vigila sul buon funzionamento dell’Agenzia.

Il Presidente convoca il Comitato per il regolare espletamento delle funzioni dell’Agenzia e quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Comitato stesso o il Collegio dei revisori.

Il Presidente resta in carica per cinque anni e comunque non oltre il proprio mandato elettivo.

Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco decade anche dalla carica di Presidente dell’Agenzia e si procede a nuova nomina da parte del Comitato, previa nomina da parte del Consiglio locale del nuovo rappresentante comunale componente del Comitato nel seggio rimasto vacante.

Il Comitato nomina tra i componenti del Comitato medesimo un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo; in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Presidente è sostituito dal componente del Comitato più giovane di età.

Art. 7 - Direttore generale

Ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 20/2016 l’Agenzia ha un Direttore Generale nominato dalla Giunta regionale attraverso procedure di evidenza pubblica su proposta del Presidente della Regione Puglia, sentito il Comitato dei delegati.

L’incarico di diritto privato ha durata triennale, rinnovabile una sola volta ed ha natura dirigenziale. Il trattamento economico è parametrato al ccnl Regione autonomie locali.

Nel caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a un mese, e comunque limitatamente ad attività di ordinaria amministrazione, è lo stesso Direttore che individua il proprio sostituto.

Il Direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile; ad esso spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Autorità verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla L.R. n. 10/2016 o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo attribuite agli organi di governo dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001, ed in particolare:

- a) attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti;
- b) definisce e propone le linee guida della Carta dei servizi;
- c) formula proposte ed esprime pareri alle Aree omogenee;
- d) attribuisce gli incarichi dirigenziali e definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire attribuendone le risorse umane, finanziarie e materiali;
- e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
- f) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
- g) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- h) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
- i) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
- l) provvede alla predisposizione della proposta di adozione dello schema del bilancio preventivo da sottoporre al Comitato dei delegati.
- m) effettua il monitoraggio sulle attività degli organi competenti all'avvio del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche.
- n) autorizza le transazioni che coinvolgono l'Agenzia.

Art. 8- Comitato dei delegati

1. Il Comitato dei delegati è costituito da un rappresentante comunale per ciascun territorio provinciale e/o di Area metropolitana. Ciascun ambito territoriale provinciale o di Area metropolitana nomina un componente, scelto tra soggetti che ricoprono le cariche di Sindaci, Presidenti della Provincia, o Amministratori locali da loro delegati in via permanente. Il Consiglio d'ambito è rinnovato ogni cinque anni.

2. Qualora un componente del Consiglio d'ambito cessi dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia, si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli Amministratori locali delegati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 23/2011, i quali cessano anche in caso di cessazione del soggetto delegante.

Il Comitato viene convocato dal Presidente e svolge i seguenti compiti:

- a) approva la ricognizione delle infrastrutture;
- b) verifica l'attuazione del piano regionale dei rifiuti;
- c) approva la relazione previsionale e programmatica e il bilancio annuale di previsione, il conto consuntivo ed il rendiconto di gestione;
- d) approva, su proposta del Direttore Generale, i regolamenti dell'Agenzia;
- e) le operazioni immobiliari quali acquisti, alienazioni e permuta, qualora non siano connesse con l'ordinaria amministrazione e funzionamento dell'Agenzia;
- f) l'adozione, compatibilmente con la natura e le funzioni dell'Agenzia, degli atti per la creazione di forme di collaborazione stabili e vincolanti con soggetti titolari delle stesse funzioni in altre Regioni.
- g) approva lo schema tipo della carta dei servizi coerentemente con gli obiettivi strategici individuati nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 9– Funzionamento del Comitato dei delegati

Il Comitato dei delegati si riunisce per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Si riunisce altresì su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei componenti del Comitato o del Collegio dei revisori.

Per le comunicazioni i delegati sono domiciliati presso gli enti locali di cui sono rappresentanti e presso i relativi indirizzi di posta elettronica certificata possono essere inviate le convocazioni.

La convocazione è di norma inviata presso gli indirizzi di posta certificata dei delegati con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Nei casi di comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità di cui ai commi precedenti il Comitato si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno il 50% componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei votanti. Ogni componente ha a disposizione un voto.

Delle sedute del Comitato dei delegati è redatto sintetico processo verbale. Le sedute possono essere registrate con mezzi tecnologici. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante, ed è inviato a tutti gli Enti locali mediante posta elettronica affinché venga pubblicato nei rispettivi albi pretori online.

Le deliberazioni del Comitato dei delegati sono pubblicate nel sito informatico dell'Agenzia, e acquistano efficacia dalla data di pubblicazione salvo diversa disposizione indicata negli atti stessi.

Art. 10 – Collegio dei revisori

1. Il Presidente, su proposta del Comitato, nomina il Collegio dei revisori, composto da tre membri, indicati uno dalla Regione Puglia ed altri due dall'ANCI Puglia tra gli iscritti all'albo dei revisori.

Il collegio dei revisori è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Agenzia, in particolare:

- a) vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di contabilità;
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- c) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
- d) esprime parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso e redige la relazione sul consuntivo;
- e) vigila anche attraverso l'esame amministrativo contabile di atti già efficaci, sulla regolarità amministrativa e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni;
- f) fornisce ogni richiesta alla Regione e dà immediata comunicazione al Presidente della giunta regionale e all'Assessore competente delle eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 11– Struttura organizzativa degli uffici e dotazione organica

La struttura organizzativa è definita garantendo la massima snellezza operativa, trasparenza, efficacia, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa.

Il regolamento di organizzazione definisce i criteri, le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.

L'Agenzia può inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli Enti Locali, messi a disposizione tramite convenzione e/o secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 12- Organismo indipendente di valutazione

1.L'organismo Indipendente di Valutazione (OIV) esercita l'attività di valutazione e controllo strategico di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'OIV, costituito da tre componenti, è nominato ai sensi del D.lgs. 150/2009 dal Direttore Generale per un periodo di tre anni previa avviso pubblico secondo le direttive dell'ANAC.

Art. 13 - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Direttore Generale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 e s.m.i., nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione con compiti propositivi e di controllo delle misure a tutela della legalità e integrità adottate dall'Agenzia e di proposta del piano triennale di prevenzione della corruzione

Art. 14 -Il Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 13 svolge, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n. 33 del 2013 e s.m.i., di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge, tra l'altro, stabilmente una attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Art. 15 – Incompatibilità

Il Direttore Generale non deve svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione dei servizi pubblici locali di competenza dell'Agenzia, e non deve prestare a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore dei gestori dei servizi.

L'incompatibilità può essere rilevata in qualunque momento dal Comitato dei delegati. A tale fine il Comitato contesta la causa di incompatibilità all'interessato, il quale ha 15 giorni di tempo per formulare osservazioni, decorsi i quali il Comitato delibera in merito alla decadenza.

Art. 16 - Regolamento di Funzionamento degli Uffici e dei Servizi

Il regolamento degli uffici e dei servizi o di organizzazione, approvato entro 60 giorni dalla data di approvazione regionale del presente statuto definisce: l'assetto organizzativo dell'Agenzia, i requisiti e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di direzione, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti, la pubblicità degli atti e le modalità di accesso agli stessi.

Art. 17- Gestione finanziaria e contabile

La gestione dell'Agenzia persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio, e si uniforma ai principi e alle norme contabili stabiliti per la formazione, la gestione e la rendicontazione del bilancio degli enti pubblici. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Agenzia può servirsi del servizio di tesoreria affidato dalla Regione qualora ciò sia previsto dal contratto di servizio.

I beni mobili ed immobili dell'Agenzia sono inventariati secondo norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 18- Programmazione e bilancio

L'Agenzia redige annualmente le linee di indirizzo gestionale e il bilancio di previsione per la gestione delle attività, ai quali possono essere apportate variazioni con deliberazione del Comitato dei delegati.

La proposta di bilancio di previsione dovrà essere inviata alla Regione Puglia e all'ANCI Puglia 15 giorni prima della data di approvazione per l'espressione di un parere non vincolante. I documenti di cui al comma 1 sono approvati entro il 30 novembre di ogni anno.

I documenti di bilancio annuale di previsione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Agenzia.

L'Esercizio finanziario dell'Agenzia decorre dal primo gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il Regolamento di contabilità, approvato entro 90 gg. dalla data di approvazione regionale del presente statuto, definisce l'ordinamento finanziario e contabile dell'Agenzia.

Art. 19 - Attività contrattuale

I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'esecuzione di opere, lavori o servizi, l'acquisizione di forniture, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e gli altri contratti che l'Agenzia pone in essere nell'ambito della propria capacità negoziale, sono disciplinati dalle norme vigenti in materia e dal proprio regolamento in materia di contratti di lavori, servizi e forniture in economia. L'agenzia entro 120 giorni dall'approvazione dello statuto dovrà provvedere ad approvare apposito regolamento.

Art. 20 – Informazione e pubblicità

L'Agenzia orienta la propria attività istituzionale alla trasparenza dell'azione amministrativa per garantire l'attuazione dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento e si concretizza nel rendere accessibile al cittadino il patrimonio informativo dell'Agenzia.

Gli atti dell'Agenzia per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono pubblicati in via telematica sul sito informatico dell'Agenzia, salvi i casi in cui, in base a disposizioni specifiche, sia prevista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

L'Agenzia assicura l'informazione permanente sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione.

Art. 21- Controllo e funzioni di vigilanza della Regione

La giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi secondo l'art. 14 bis della l. r. 24/2012. Inoltre, con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dall'assessore competente, può disporre, sentito il Comitato dei Delegati, la revoca del direttore Generale in caso di valutazione negativa della gestione dell'Agenzia, o per grave violazione di legge o per reiterata inosservanza delle direttive regionali o per grave disavanzo finanziario, provvedendo contestualmente a esercitare potere sostitutivi entro non oltre 90 giorni dalla data dell'atto di revoca.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla... V ...Comunicazione
Consigliere il 07/12/2016